

**ATTO DI MODIFICA ALL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL 27.06.2016**

Il giorno 6 febbraio 2018 presso la sede di Codigoro (Fe) ubicata in via Vittorio Alfieri n 3 per la sottoscrizione di un accordo aziendale,

Sono presenti:

- per la soc. C.A.D.F. S.p.A.: il Direttore Generale, ing. Stricchi Silvio, l'ing. Carlo Bariani e il dott. Annibale Cavallari
- per le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. Aziendale, in rappresentanza dei lavoratori:

Antonio D'Antoni – Filctem – CGIL

Vittorio Caleffi, Eugenio Benini – Uiltec – UIL

Stefano Mantovani – Femca – CISL

Alessandro Canazza – RSU

Enrico Gennari – RSU

C.A.D.F. SPA

Protocollo:

2018/0003072 - 06/02/2018



ARN00227822

Premesso:

- che in data 18 maggio 2017 è stato sottoscritto il nuovo CCNL avente durata triennale per il periodo 1016/2018;
- che il citato CCNL prevede alcune disposizioni che hanno effetto sulla parte economica con ricadute anche nei confronti della contrattazione aziendale;
- che l'accordo integrativo sottoscritto in data 27.6.2016 è finalizzato alla definizione ed erogazione del Premio di Risultato e degli incentivi di produttività al personale di CADF S.p.A. nel triennio 2016/2018;

Premesso quanto sopra, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le parti ritengono necessario apportare al testo del contratto integrativo del 27.06.2016 le seguenti modifiche:

**a) Dopo l'art. 5, introducendo il seguente articolo 5 bis:**

**5 bis) Applicazione articolo 3 della Parte economica del CCNL sottoscritto in data 18 maggio 2017.**

*Le Parti richiamano l'art. 3 della Parte economica del Contratto collettivo sottoscritto il 18 maggio 2017 il quale dispone di destinare "una quota dell'incremento salariale a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo modalità da definire nei relativi accordi.*

*A tale fine, le Parti concordano che le citate risorse, per gli anni 2017 e 2018 di vigenza della disposizione contrattuale, saranno distribuite, in coerenza con i parametri individuati nel citato art. 3 del Contratto Nazionale, al raggiungimento degli obiettivi*

annuali ed in conformità a quanto indicato ai punti A/1, B/3 e C/2 dell'accordo integrativo del 27.06.2016.

Tali importi verranno liquidati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base di apposita rendicontazione del raggiungimento dei risultati previsti e, pertanto, a partire dal febbraio 2018 con riferimento all'anno 2017.

**b) Dopo l'art. 5 bis introducendo il seguente art. 5 ter:**


**5 ter) Indennità di depurazione acque:**

Le parti prendono atto di quanto previsto dall'art. 40 del nuovo contratto nel quale si dispone, tra le altre previsioni in materia di indennità varie, di delegare la definizione dell'istituto dell'indennità di depurazione acque reflue, di cui all'art. 41 lett. h del CCNL Federgasacqua 17.11.1995, tuttora in applicazione in CADF, alle parti a livello aziendale, che dovranno pervenire ad un nuovo accordo in materia entro e non oltre la scadenza del presente CCNL

A tale proposito le parti concordano di dare continuità alla erogazione della suddetta indennità ai dipendenti che effettivamente operino e che opereranno in futuro negli impianti di depurazione delle acque reflue, confermando in toto il trattamento attualmente in essere che resta determinato nell'importo giornaliero lordo di euro 1,29.

- 2) In riferimento a quanto previsto dall'art. 40 del C.C.N.L. sottoscritto in data 18 maggio 2017 in merito alla soppressione dell'indennità guida di cui agli art. 41, lett. e) CCNL Federgasacqua 17.11.1995, le parti concordano che, nell'alveo dei congedi parentali che non possono ridurre l'importo teoricamente spettante di una misura superiore al 10%, vadano ricompresi anche quelli riguardanti l'assistenza parentale di cui alla legge 104/2012.

Per le OO.SS.



Per CADF Spa

